

Giurisprudenza

Lo sdoganamento in imballi separati non evita la classificazione unitaria

13 Giugno 2016

Spetta al giudice nazionale valutare le circostanze rilevanti per stabilire se le merci possano essere considerate come “presentate in assortimenti condizionati per la vendita al dettaglio”

Thumbnail
Image not found or type unknown

Secondo le regole interpretative previste in ambito comunitario per la classificazione doganale delle merci nella nomenclatura combinata - il riferimento è, in particolare, alla regola 3b, compresa nelle regole generali premesse all'allegato I al regolamento (Cee) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune - *“le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto ... sono classificati ... secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale”*.

Con la sentenza in rassegna (10 marzo 2016, causa n.C-499/14, *VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert c. Belgische Staat.*), la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione della sopra riportata regola 3b, nell'ambito di una controversia riguardante la classificazione tariffaria da attribuire, ai fini doganali, a sistemi combinati video e audio dichiarati per l'immissione in libera pratica e l'immissione in consumo nel territorio doganale comunitario: in particolare, tali sistemi (denominati “micro Z 99 DVBT”) erano composti da un apparecchio che combina un lettore Dvd, un collegamento Usb, un sintonizzatore Fm, uno schermo a cristalli liquidi (Lcd) Tft, un lettore Mp 3 e sintonizzatore Tv, nonché da altoparlanti dissociabili.

I sistemi in questione erano stati smontati durante il trasporto e dichiarati separatamente, per ciascuna parte, in apposite dichiarazioni di importazione “IM4”, nelle quali erano stati classificati in due voci tariffarie distinte della nomenclatura combinata, vale a dire: da un lato, i sistemi combinati audio/video nella sottovoce 8518 1095 90, soggetta al pagamento di dazi doganali con aliquota pari al 2,5%; dall'altro, gli altoparlanti dissociabili nella sottovoce tariffaria 8518 2200 90, soggetta al pagamento di dazi al 4,5 per cento.

Tale classificazione tariffaria era stata contestata dall'Amministrazione doganale nazionale, secondo la quale i sistemi combinati audio/video e gli altoparlanti avrebbero dovuto essere dichiarati come un'unica entità nella voce 8521 9000 90 della nomenclatura combinata, soggetta al pagamento di dazi all'importazione nella misura del 13,9 per cento.

Al riguardo, la Corte ricorda preliminarmente che la regola 3b delle regole generali – la quale disciplina, ripetiamo, la classificazione delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto – si applica solo se, da un lato, i prodotti di cui trattasi possano essere ricondotti a voci differenti della nomenclatura combinata e se, dall'altro, la classificazione non possa essere effettuata in base alla regola 3, lettera a), di dette regole generali, vale a dire, segnatamente, qualora la merce non possa essere classificata sotto una voce specifica avente precedenza su voci di portata più generale (vedi, in tal senso, le sentenze 7 ottobre 1985, causa n. C-163/84, nonché 15 dicembre 2012, causa n. C-558/11).

La Corte sottolinea, inoltre, che le note esplicative del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale (ora: Organizzazione mondiale delle dogane, Omd), nonché le linee guida elaborate dalla Commissione ai fini della classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, prevedono, in ordine alla citata regola 3b, che possano essere considerate come “merci presentate in assortimenti”, ai sensi di tale regola, soltanto le merci “*condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento*”.

Come emerge dagli atti di causa, nel caso di specie, le merci in questione sono state reimpaccate insieme per essere vendute come un *corpus* unico solo dopo lo sdoganamento.

Al riguardo, i giudici comunitari rilevano, in primo luogo, che né dal testo della regola 3b, né, d'altronde, dalle menzionate note esplicative o dalle linee guida, che prevedono alcune eccezioni al requisito di un imballaggio unico, risulta, in ogni caso, che la nozione di “assortimento”, a norma di detta regola, presupporrebbe necessariamente, e in tutti i casi, che le merci in esame siano presentate nello stesso imballaggio ai fini dello sdoganamento. In secondo luogo, la giurisprudenza comunitaria ha dichiarato che la nozione di “assortimento”, ai sensi di detta regola, presuppone una stretta connessione, dal punto di vista dello smercio, tra le merci considerate, di modo che esse sono non solo presentate congiuntamente per lo sdoganamento, ma di regola anche offerte, nelle varie fasi commerciali e soprattutto nella fase del commercio al minuto, come un insieme e in un unico imballaggio per soddisfare un'esigenza o per l'esercizio di una determinata attività.

In proposito, sebbene dalla richiamata sentenza del 1985 risulti che, per poter essere oggetto di una classificazione unica come “assortimento di merci”, queste ultime debbano essere presentate congiuntamente per lo sdoganamento, da tale sentenza non emerge tuttavia che le merci in

questione, per essere qualificate come tali, debbano obbligatoriamente essere presentate in un unico imballaggio nel corso di detta operazione; la nozione di “assortimento di merci” fa riferimento, piuttosto, a una combinazione di articoli che, soprattutto nell’ambito del commercio al minuto, sono di regola offerti come un insieme e in un unico imballaggio per soddisfare un bisogno o per l’esercizio di una determinata attività. Conseguentemente, l’imballaggio unico delle merci, al momento della loro presentazione in dogana, non è una *conditio sine qua non* per ritenere che esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un “assortimento” ai sensi della più volte citata regola 3b, bensì soltanto un indizio che consente di dedurre siffatta constatazione.

D'altronde, un'interpretazione contraria della nozione di assortimento consentirebbe agli importatori di scegliere essi stessi, mediante una manipolazione relativamente semplice (come un reimballaggio o associando tra loro gli articoli con un nastro adesivo), la classificazione tariffaria delle merci in esame - o come un insieme oppure separatamente - a loro più favorevole.

Secondo una consolidata giurisprudenza comunitaria, una possibilità del genere sarebbe contraria al principio secondo cui il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive e pregiudicherebbe pertanto l’obiettivo della facilità dei controlli doganali nonché la certezza del diritto che deve presiedere alla classificazione doganale delle merci importate (vedi, in tal senso, in particolare, la sentenza 2 febbraio 2014, causa n. C-2/13); inoltre, la determinazione, al momento della presentazione in dogana delle merci in esame, della questione se tali merci costituiscano un insieme o, in altri termini, un “assortimento”, a norma della regola 3b, deve, in ultima analisi, effettuarsi con riferimento al modo in cui dette merci sono destinate a essere offerte ai consumatori, vale a dire se esse siano presentate a questi ultimi come un insieme.

Da ultimo, i giudici comunitari rilevano che la circostanza che le merci *de qua* siano state reimballate in imballaggi unici dopo lo sdoganamento non implica necessariamente che esse non fossero idonee a essere vendute direttamente come un insieme agli utenti senza ricondizionamento: infatti, appare altrettanto concepibile e giustificato che i sistemi combinati audio/video e gli altoparlanti corrispondenti siano venduti congiuntamente agli utenti in confezioni separate anziché in un unico imballaggio.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso che la circostanza che le merci siano presentate in dogana in confezioni separate e siano imballate congiuntamente solo dopo il relativo sdoganamento non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come “merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al dettaglio” ai sensi della regola 3b se, al momento dello sdoganamento, risulti chiaramente da altri fattori oggettivi che queste merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere vendute come tali nel commercio al dettaglio.

Fattori oggettivi del genere possono essere dedotti da circostanze quali quelle considerate nel caso di specie, vale a dire l’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamento congiunti delle

merci, la circostanza che il destinatario è identico, la presentazione visiva dell'apparecchio nonché la circostanza che il numero di set di altoparlanti importati è precisamente identico al numero di sistemi combinati audio/video. La valutazione delle circostanze rilevanti al fine di constatare se le merci possano essere considerate come merci presentate in assortimenti spetta al giudice nazionale.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/sdoganamento-imballi-separati-non-evita-classificazione-unitaria>